

 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (I SI-FESR)	 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV
 REPUBBLICA ITALIANA	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "E. FIERAMOSCA" BARLETTA Cod. Fisc. 81002150720 Via Zanardelli, 3 – 76121 Bamm07800n@istruzione.it	 Scuola Secondaria di 1° grado "E. Fieramosca" di Barletta
Prot. n. 4025	Barletta, 28.11.2018	

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della Scuola Secondaria di 1° grado "E. Fieramosca" di Barletta.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2018-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti



1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse

- relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto


1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in via Zanardelli (Plesso sede Centrale), e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in via Zanardelli (Plesso sede Centrale), concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

- 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico quotidianamente (dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00) eccezion fatta per i festivi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 27.359,37;
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.637,40;
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.134,72;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 1.821,02;

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ //;
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.095,40;
g) per la valorizzazione dei docenti, ex art. 1, commi 126 - 128, L. 107/2011	€ 10.713,23;
h) per i progetti nazionali e comunitari (PON-FSE - importo massimo qualora effettuati)	€ 103.374,74;
i) economie a.s. 2017/18	€ 179,06

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 17.782,03 (75%) e per le attività del personale ATA € 5.927,34 (25%).
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Attività	note	Ore	Importo orario	Importi totali
Attività di collaborazione con il Dirigente	Come dal presente contratto	150	17,5	2625
Attività di coordinamento "Consigli di classe" attività di segretario del Consiglio di Classe	Segretari 5 ore a docente	175	17,5	3062,5
	Coordinatori 4 ore a classe	140	17,5	2450
Responsabile per la transazione al digitale	n. 10 ore x € 17,50	12	17,5	210
Referente Viaggi di istruzione	n. 10 ore x € 17,50	10	17,5	175
Coordinatori dipartimenti	n. 7 ore x 2 x € 17,50	14	17,5	245
Responsabili laboratori	n. 4 x 5 ore	20	17,5	350
Tutor neo assunti	n. 5 ore x 3 x € 17,50	15	17,5	262,5
Commissione elettorale	n. 3 ore x 2 docenti	6	17,5	105
Commissione comodato libri	n. 10 ore x € 17,50	10	17,5	175
Concerti	n. 8 ore x 8 docenti	64	17,5	1120
Segretaria esami licenza	n. 10 ore x € 17,50	10	17,5	175
Concorsi Matematici	n. 10 ore x € 17,50	10	17,5	175
Referente INValSI	n. 10 ore x € 17,50	10	17,5	175
Progetto Continuità		110	17,5	1925
Progetti POF e PdM (Tutor Nuoto, fuoriclasse@civismundi.it, ...)	n. 260 ore x € 17,5	260	17,5	4550
TOTALE IMPORTO LORDO DIPENDENTE		1016		17780

Eventuali somme non corrisposte relative ai progetti PTOF e PdM e Continuità saranno erogate per retribuire i Referenti dei progetti.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- | | |
|---|-----------|
| a. Prestazioni di lavoro oltre l'obbligo: | € 4995,00 |
| intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: | € 870,00 |
| b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: | € 1821,02 |
| c. monte ore eccedenti | € 773,85 |
| d. prestazioni aggiuntive attuazioni progetti comunitari | € 3370,00 |

1. Ad ogni docente (5 unità) cui è assegnata la funzione strumentale, deliberata dal Collegio dei Docenti, è attribuita la somma di € **826,94**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per effetto dell'assegnazione finanziaria complessiva di € **4.134,72** riservata a questa istituzione scolastica, sulla base dei nuovi parametri previsti dall'accordo nazionale M.I.U.R.-OO.SS.. Le attività complementari di educazione fisica, in attuazione del progetto relativo ai Giochi Sportivi Studenteschi, previsto dal Piano dell'Offerta Formativa, saranno realizzate nel rispetto del tetto orario annuale determinato dall'assegnazione finanziaria che sarà disposta dall'amministrazione per effetto del calcolo della quota pro-capite lordo dipendente per le 35 classi coinvolte.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2017/18 corrispondono a € 10.713,23.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

➤ gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre:

1. 700,00
2. 350,00
3. 200,00

➤ La percentuale dei docenti da remunerare non dovrà superare il 25% del totale.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici e compensi a carico del Fondo di Istituto

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. Si propone l'attribuzione dei seguenti compiti specifici:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	
AREA	OBIETTIVI
AREA ATTUAZIONE PROGETTI (P.T.O.F., SICUREZZA SCOLASTICA, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.) N. 1 UNITA'	Cura il rapporto con i docenti referenti dei progetti; ai fini della loro attuazione risponde al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del modo in cui svolge la propria attività. Con il D.S.G.A. provvede al riesame della procedura in uso e fa proposte operative per la migliore risulta dei progetti.

All' assistente amministrativo cui è assegnato il compito specifico è attribuita la somma lorda annua di **€ 1.232,91** al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

COLLABORATORI SCOLASTICI	
AREA	OBIETTIVI
SUPPORTO alle attività Igienico Sanitaria e supporto agli alunni diversamente Abili N. 1 UNITA'	Fornisce supporto all'attività amministrativa (servizio accoglienza, ritiro richieste documenti e consegna documenti, uso della fotocopiatrice). Opera per la cura e l'igiene di alunni diversamente abili.

- 1) Al collaboratore scolastico, vengono assegnati compiti con un diverso carico di responsabilità così come specificato in precedenza ed è attribuita la somma di **€ 588,11**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
- 2) Per l'anno scolastico in corso, a carico del fondo d'istituzione scolastica dovrà essere corrisposta la quota variabile dell'indennità di direzione al D.S.G.A., il cui importo sarà pari ad **€ 3.680,00** al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
- 3) Il budget a carico dell'istituzione scolastica per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale amministrativo sarà pari a **120 h** per un importo complessivo lordo dipendente di **€ 1.740,00**, mentre la copertura finanziaria delle prestazioni aggiuntive del personale collaboratore scolastico riguarderà un tetto di **330 h** con un importo complessivo lordo dipendente di **€ 4.125,00**.
Il monte-ore del personale amministrativo sarà utilizzato nella misura di **30 h** pro-capite per ciascuno dei 4 assistenti amministrativi, per retribuire prestazioni di lavoro straordinario documentate.
- 4) Il monte-ore del personale collaboratore scolastico sarà utilizzato per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario nella misura di **30 h massimo pro-capite** per ciascuno dei collaboratori scolastici.

- 5) Il pagamento delle ore di straordinario, per collaboratori scolastici e per assistenti amministrativi, è elevabile (ponderando l'effettivo straordinario), subordinatamente alla disponibilità delle risorse per rinuncia o non effettuazione delle stesse da parte dei colleghi.
- 6) Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, così come definite con il PIANO delle ATTIVITA', predisposto dal D.S.G.A per l'a.s. 2018/19, faranno maturare il diritto al RIPOSO COMPENSATIVO, accertata la disponibilità del personale interessato;

7) Le ore aggiuntive oltre l'orario ordinario, non remunerate con il FONDO, verranno compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in GIORNATE LIBERE.

Al personale A.T.A., in attuazione dell'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro, al fine aderire alla programmazione didattica di questa istituzione scolastica viene assegnata individualmente una DOTAZIONE CERTA di PRESTAZIONI AGGIUNTIVE, che saranno utilizzate in occasione della CHIUSURA PREFESTIVA della scuola, in concomitanza con i giorni festivi previsti dal calendario scolastico regionale (sospensione **NATALIZIA e PASQUALE**), nonché con i sabato del periodo **LUGLIO – AGOSTO:**

7, 29, 31 dicembre 2018;

5 gennaio 2019;

20, 24 aprile 2019;

6, 8, 13, 20, 27 luglio 2019;

3, 10, 13, 14, 16, 24, 31 agosto 2019;

Inoltre, i recuperi conseguiti con le prestazioni aggiuntive potranno essere usufruiti dal personale anche in occasione della sospensione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Le ore accumulate per prestazioni aggiuntive potranno essere scomutate, infine, nei giorni feriali dei mesi estivi di LUGLIO – AGOSTO 2018 nonché nei giorni del mese di settembre che precedono l'inizio dell'anno didattico, allorquando l'orario di lavoro giornaliero sarà di 5 ore (8,00 - 13,00). Le ore non lavorate, in alternativa al RECUPERO, possono essere compensate con prestazioni aggiuntive e utilizzo delle ferie.

L'effettuazione di prestazioni AGGIUNTIVE per gli assistenti amministrativi e per i collaboratori scolastici, oltre l'orario ordinario, dovrà essere formalmente autorizzata dal D.S.G.A.

Art. 28-bis – Progetti F.S.E-P.O.N.

1. Ulteriori risorse sono quelle destinate a retribuire i compensi accessori per le attività del personale che rivengono dal finanziamento ad opera del Fondo Sociale Europeo. Tali somme sono quelle relative all'area organizzativa – gestionale dei seguenti progetti ammessi a finanziamento per l'a.s. 2018/19 e saranno subordinate all'effettiva realizzazione delle attività:

- FSE-PON Avviso n. 1953 del 21.02.2017 "Competenze di Base" € 44.905,20;
- FSE-PON Avviso n. 4427 del 02.05.2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale" ... € 28.410,00;
- FSE-PON Avviso n. 2999 del 13.03.2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento" € 22.728,00
- FSE-PON Avviso n. 3504 del 31.03.2017 "Cittadinanza europea" € 31.692,00
- FSE-PON Avviso n. 3340 del 23.03.2017 "Competenze di cittadinanza globale" € 10.164,00;
- FSE-PON Avviso n. 2669 del 03.03.2017 "Cittadinanza digitale" € 24.993,60;



TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento, e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 33 - Clausola per l'attuazione dell'intesa

Le parti concordano e autorizzano il dirigente ad attuare l'intesa, senza riconvocare la RSU e senza ulteriore firma, a seguito del superamento del previsto vaglio di legittimità da parte dei revisori contabili, e ad inviare il presente contratto al CNEL e all'ARAN.

Art. 34 – Diritto alla disconnessione

In attuazione del diritto alla disconnessione (art. 22 c. 4 lett. c8) la presente contrattazione stabilisce che gli orari di reperibilità vanno dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato. Entro tali orari il D.S. potrà rivolgersi al personale al fine di dare informazioni al personale riguardanti gli impegni lavorativi.


Art. 35 - Disposizione finale

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo;
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile;
3. La pubblicizzazione del presente contratto, sottoscritto dalle parti, avverrà mediante affissione all'albo della scuola e contestuale comunicazione scritta dell'avvenuta affissione da parte del Dirigente Scolastico;
4. Per quanto non previsto dal presente contratto vale la normativa del vigente C.C.N.L..


Barletta, 28/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Prof. Francesco Saverio Messinese




Prof. CASSATELLA MICHELANGELO



Prof.ssa FRANCAVILLA SERAFINA



A.A. Sig.ra FARANO ROSALIA



i segretari provinciali delle seguenti OO. SS.:

per la CGIL ASSENTE

per la CISL ASSENTE

per la UIL ASSENTE

per lo SNALS ASSENTE

per la GILDA ASSENTE